

VISTA la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore* e la FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA, con sede in Roma, Via Versilia 2, in persona del Presidente *pro-tempore*, sottoscritta in data 27 settembre 2004 ed il relativo decreto di approvazione debitamente registrato alla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2004;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005 – ed, in particolare i commi 224, 225 e 226 dell'art. 1;

RAVVISATA la necessità di integrare la menzionata Convenzione alla luce sia delle esigenze operative nel frattempo insorte che delle modifiche normative sopra ricordate;

VISTO l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 8 novembre 2005, con il quale sono stati sostituiti gli articoli 3, 4 6 e 7 della convenzione in rassegna;

DECRETA

- l'atto aggiuntivo alla convenzione di cui alle premesse è approvato;
- viene confermata la relativa spesa di 1,5 milioni di euro comprensivi di IVA, graverà sul Cap. 2835 dello Stato di previsione della spesa tabella n. 2 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del bilancio dello Stato denominato "Somma da corrispondere per la remunerazione dei servizi resi per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici";

Il Presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

fw

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

Roma, 8 novembre 2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
Preso d'Atto N° 11776
Roma, li 16 NOV. 2005



IL DIRETTORE
[Signature]

Atto Aggiuntivo alla

Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.

-
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX Settembre, 97, d'ora in avanti "Il Ministero"
 - La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in poi "Fintecna" o "la Società"

Premesso

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del richiamato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo ad esso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato, Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - sono state espresse le ragioni, per le quali l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività è conforme ai principi comunitari;
 - è stata individuata nella Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;
- d) che, in considerazione di quanto sopra, in data 27 settembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione in epigrafe tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. al fine di rendere operativo l'affidamento alla Fintecna delle attività di cui al punto sub c);

hw

- e) che in applicazione dell'art. 1, commi 224, 225, 226, 227 e 229, della legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2005) si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Convenzione sopra citata, anche al fine di rendere il suo articolato conforme alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento;
- f) che sulla scorta degli incontri sin qui avvenuti tra funzionari dell'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, d'ora in poi IGED, ed incaricati della FINTECNA S.p.A. sono emerse fattispecie meritevoli di apposita disciplina pattizia;
- g) visto il D.M. E.F. n. 115221 del 20 settembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale, tra l'altro, sono stati soppressi gli Uffici II e VII dell'IGED con assegnazione dei relativi compiti agli altri uffici dell'Ispettorato generale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. vengono così sostituiti:

“Art. 3

La Società per lo svolgimento delle attività defensionali nei contenziosi riguardanti direttamente ed indirettamente l'IGED, si avvale di norma di legali interni iscritti negli Elenchi Speciali degli Ordini degli Avvocati, oltre che di legali del libero foro. Può, inoltre, richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato, con provvedimento motivato, l'assistenza per il patrocinio nei giudizi riguardanti sempre l'IGED. E', altresì, facoltà della Società di procedere alla revoca dei mandati defensionali già conferiti.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti. A tal fine l'IGED dovrà mettere a disposizione della Società tutta la documentazione di riferimento, attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato, ivi compresa quella afferente il rendimento del conto della gestione riferito all'ultimo giorno del mese precedente la data del trasferimento. Tutto ciò a seguito di apposito verbale di consegna.

La società, a richiesta dell'Ispettorato, presterà ogni collaborazione utile all'adempimento dell'obbligo di consegna.

I singoli verbali di consegna saranno sottoscritti dai rappresentanti di FINTECNA S.p.A. e dal dirigente dell'IGED preposto all'Ufficio cui è affidata la liquidazione

fin

ovvero dal dirigente dell'IGED cui è stata direttamente conferita la liquidazione stessa.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali, il cui elenco viene allegato al presente atto, non si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla società, come stabilito al successivo art. 7, in quanto voce di costo operativo soggetta al rimborso.

La Società, peraltro, per l'esercizio delle attività tutte di cui alla convenzione in epigrafe, potrà utilizzare gli spazi disponibili della sede IGED, in Roma, di via di Villa Ada, n. 55.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazioni degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

4.4. Per le liquidazioni per le quali ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge n. 112/2002, è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, individuate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, la Società può proporre la revoca dei Commissari Liquidatori che viene disposta con decreto dirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato. La nomina dei nuovi liquidatori designati dalla Società deve essere formalizzata con analogo atto del Ragioniere Generale dello Stato. Rimangono in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ragioniere Generale dello Stato le designazioni o le nomine dei componenti degli Organi interni di controllo delle gestioni liquidatorie stesse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

4.5. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa la Società può proporre la gestione accentrata di due o più liquidazioni c.d. "distinte", a condizione che alla amministrazione accentrata provveda un unico liquidatore proposto dalla Società con mandato a termine, eventualmente rinnovabile. Ciò, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento al momento vigente. Nell'ipotesi di gestioni accentrate particolarmente complesse i liquidatori proposti potranno essere tre. La Società propone altresì l'articolazione ed i compiti dell'organo interno di controllo. Alle conseguenti formalizzazioni si provvede con uno o più provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato.

4.6. Tutte le somme derivanti dalla liquidazione degli enti, per i quali la gestione liquidatoria è rimasta distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, comprese quelle di cui all'art. 6.4 relative agli immobili, sono contabilizzate separatamente e contribuiscono alla determinazione della massa attiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge 112/2002. Nei limiti delle predette somme gli oneri di liquidazione sono sostenuti e rimborsati."



“Art.6

6.1. La Società predispone un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali gestioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dall'efficacia della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

La Società, inoltre, congiuntamente al Ministero, riferisce ogni anno alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme provenienti dalla gestione delle attività di liquidazione dovranno affluire direttamente - secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società in conformità alle istruzioni ricevute dal Ministero, all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle relative quietanze dovranno essere indicate le causali ed i titoli specifici dei versamenti per le conseguenti imputazioni e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società. Le suddette quietanze sono ordinate progressivamente per annualità ed elencate in un resoconto dei proventi derivanti dalla liquidazione. La somma complessiva delle quietanze è riportata nel rendiconto di cui al successivo comma 3. Tale documento - che descrive le operazioni compiute dalla Società, il relativo importo e la data di registrazione delle scritture contabili delle stesse - è presentato agli uffici di cui all'articolo 5 della convenzione per il prescritto riscontro amministrativo. Gli ordini di pagare per il rimborso delle somme anticipate dalla Fintecna S.p.A. per le esigenze della liquidazione, nonché quelli relativi all'acconto ed al saldo dovuti alla Società a titolo di corrispettivo per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, corredati della necessaria documentazione giustificativa, sono sottoposti al controllo preventivo di legalità dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto, di cui al precedente comma, per l'attività amministrativa, contrattuale, transattiva, dismissiva, giuridica ecc.. Le somme anticipate dalla Fintecna SpA per le esigenze della liquidazione, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle stesse somme vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata dello Stato mediante iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese obbligatorie, sempre nel limite, inteso quale riferimento, delle entrate acquisite. A tal fine risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il cap. 2833, avente natura di spesa obbligatoria.

Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al Bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate alle entrate del bilancio dello Stato, verrà

24

imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.4. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero dei rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi, attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la Società nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione, può procedere alla alienazione dei beni immobili di tali enti, nei termini e alle condizioni di cui ai successivi commi, fatta eccezione di quelli compresi nel decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 10 giugno 2003, ove non revocato previe motivate intese con il Dipartimento del tesoro, cui competono le procedure di cartolarizzazione degli immobili di cui al citato decreto.

6.5. La Società, in ragione del pubblico interesse sotteso ad una politica di rapida dismissione degli immobili dell'IGED in favore del pubblico erario ed al contenimento degli ingenti oneri derivanti dalla loro gestione, potrà acquistare in blocco, in tutto o in parte, nello stato di fatto e di diritto esistente, il patrimonio immobiliare degli Enti soppressi. Il prezzo di cessione sarà stabilito da una relazione di stima del valore degli immobili oggetto della compravendita in blocco, resa dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente. Dall'eventuale vendita in blocco restano, comunque, esclusi gli immobili delle gestioni distinte o poste in liquidazione coatta amministrativa, che saranno oggetto di apposita alienazione da parte della Società.

6.6. La Società, qualora a seguito della alienazione degli immobili acquistati in blocco, di cui al precedente punto, consegua un ricavo superiore al prezzo di acquisto, comprensivo dell'imposta dovuta e dei costi documentati nelle more sostenuti, verserà all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al precedente punto 6.2, un importo pari al sessanta per cento di tale differenza. I predetti costi e ricavi dovranno essere iscritti in una specifica contabilità separata.

Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A.. Al termine di ciascun esercizio, pertanto, la Società presenterà apposita fattura relativa al compenso dovuto, oltre alla rendicontazione delle spese sostenute, vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sul cap. 2835, appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

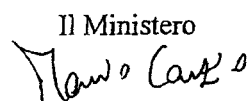
Il saldo del corrispettivo sarà erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6, commi 2 e 3."



La Convenzione sottoscritta dalle parti il 27 settembre 2004 ed il presente atto aggiuntivo prendono efficacia dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Roma, 8/11/2005

La Società
 Fellini

Il Ministero
 Massimo Cacciari

PAGINA BIANCA

Allegato n. 9

Decreto RGS del 10 giugno 2003 (Cartolarizzazione SCIP 3)

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2003.

Individuazione degli immobili di proprietari degli enti soppressi da sottoporre alla procedura della cartolarizzazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recanti disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Visto l'art. 9, comma 1-bis, lettera a), della legge di conversione n. 112/2002 che prevede fra l'altro la possibilità di alienare gli immobili di proprietà degli enti pubblici soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il capo I del decreto-legge n. 351/2001 che prevede fra l'altro ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti dirigenziali, dei beni immobili degli enti pubblici;

Considerato che l'art. 9, comma 1-bis, della legge di conversione n. 112/2002 dispone che i relativi decreti dirigenziali siano adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che a seguito della soppressione di enti pubblici sono state avviate procedure liquidatorie ai sensi e per gli effetti della legge n. 1404/1956 e che

risultano nella disponibilità di tali procedure liquidabili immobili di proprietà degli enti pubblici soppressi;

Rilevata la necessità ai fini di avvalersi della previsione normativa recata dall'art. 9, comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge n. 63/2002, di accelerare la conclusione delle procedure liquidatorie in atto, di provvedere alla individuazione degli immobili degli enti soppressi;

Ritenuto di rinviare ad altro provvedimento da adottarsi a seguito della conclusione di apposita conferenza di servizi da tenersi per la individuazione degli immobili già di proprietà di enti soppressi ed attualmente oggetto di contenzioso con enti locali;

Rilevata la necessità di escludere per il momento dal presente provvedimento gli immobili appartenenti al Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po in quanto di pertinenza non solo dello Stato (60%), ma anche del comune (32%) e della provincia di Milano (8%), in attesa di definire le modalità di prosecuzione della procedura liquidatoria del Consorzio;

Ritenuto di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili del Consorzio per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane (Parma) sia perché sono già in corso promesse di vendita a terzi in attesa di formalizzazione del rogito notarile e sia perché l'eventuale avanzo finanziario dovrà essere destinato a beneficenza a termini di statuto;

Ritenuto di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili di proprietà dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e società controllate, in quanto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, ne prevede, a conclusione della liquidazione, per quelli non utilizzati nella liquidazione stessa e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, la devoluzione a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta e considerato che, allo stato, a fronte di limitate disponibilità finanziarie fanno carico alla gestione liquidatoria dell'E.N.C.C. e società controllate, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 595, gli oneri del personale ancora da collocare o in utilizzo temporaneo presso pubbliche amministrazioni, nonché l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi, che vanno ad

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

aggiungersi alle passività della gestione liquidatoria e alle partite debitorie oggetto del cospicuo contenzioso in essere;

Ritenuta la necessità di escludere, per il momento, dal presente provvedimento, gli immobili di proprietà dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) e della Cassa mutua per gli esercenti le attività commerciali di Cagliari condotti in locazione dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le relative sedi centrali e periferiche, per i quali, in considerazione delle richieste avanzate dal predetto Istituto e delle iniziative dallo stesso adottate, è opportuno valutare la possibilità di una diversa modalità di cessione degli immobili in questione;

Ritenuta la necessità di escludere dal presente provvedimento l'immobile di proprietà dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), sito in Roma, via Lariana n. 15 - via di Villa Ada n. 55, condotto in locazione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, che lo utilizza dal 1976, per il quale, stante la relativa destinazione, occorre esaminare una diversa possibile modalità di cessione;

Ritenuto infine, di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili di proprietà degli enti disciolti di cui alla legge n. 1404/1956 per i quali sono in corso trattative per la vendita a terzi, con riserva, nei casi di esito negativo delle stesse, di farne oggetto delle integrazioni di cui al successivo art. 5;

Sentito il gruppo di lavoro istituito con provvedimento del 2 agosto 2002;

Visto il parere del prof. Paolo Ferro - Luzzi richiesto dal gruppo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dei seguenti enti soppressi: Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.); Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione nazionale; Cassa mutua per gli esercenti le attività commerciali di: Chieti, Firenze, Forlì, Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di: Chieti, Pescara, Penne

(Pescara), Massa Carrara, Torino, Caserta e Federazione nazionale; Cassa mutua nazionale lavoratori giornalieri quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente nazionale lavoratori ciechi (E.N.L.C.); Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.); Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.); Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.); Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.); Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.), Ente nazionale per la previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.), i beni immobili individuati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto confermativo della proprietà degli immobili in capo agli Enti suddetti e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si riserva di effettuare. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il ragioniere generale: GRILLI

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

ALLEGATO

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scale	Piano	Stato U.T.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
1	ANCC	LOMBROSO, 14 (già 10) ALESSANDRIA - PIEMONTE	2		T-51	OCCUPATO	1865	118	687	2	A/2
2	ANCC	VIA BUONAMICI, 9 - LUCCA - TOSCANA			2^	OCCUPATO	11068	125	186	3	A/2
3	ANCC	CORSO FILIPPO TURATI, 13/D - TORINO - PIEMONTE			8	PRESENTATO ACCATASTAMENTO PROT. N. 7924/74					
4	ANCC	VIA ROMAGNOLI, 4/A - TORINO - PIEMONTE	BOX		S/1	LIBERO	PRESENTATO ACCATASTAMENTO PROT. N. 7931/74				
5	ANCC	VIA TITO LIVIO, 2 - BERGAMO - LOMBARDIA			1/calc. 1)	OCCUPATO	25604	3	472	44	B/4
6	ANCC	VIA TITO LIVIO, 2 - BERGAMO - LOMBARDIA	BOX		T/calc. 1)	OCCUPATO	25604	3	472	11	C/6
7	ANCC	VIA XXII LUGLIO, 27/29 - PARMA EMILIA ROMAGNA			2	OCCUPATO	12143	34	130	16	A/2
8	ANCC	VIA XXII LUGLIO, 27/29 - PARMA EMILIA ROMAGNA			2	OCCUPATO	12143	34	130	26	B/4
9	ANCC	VIA XXII LUGLIO, 27/29 - PARMA EMILIA ROMAGNA	BOX		S1	OCCUPATO	12143	34	130	33	C/6
10	ANCC	VIALE G. CESARE, 17 - COMO - LOMBARDIA	BOX		S1	LIBERO	13246	BOX 2	1949	66	C/6
11	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI, 4 - ROMA - LAZIO	3		1	OCCUPATO	21130	904	404	25	A/3
12	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI, 4 - ROMA - LAZIO	9		3	OCCUPATO	21130	904	404	31	A/3
13	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI, 4 - ROMA - LAZIO	2		1	OCCUPATO	21130	904	404	24	A/3
14	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI, 4 - ROMA - LAZIO	5		CANTINA	LIBERO	21130	904	404	205	C/2
15	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	4	A	S1	OCCUPATO	180096	860	35	310	C/2
16	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	1	A	T	OCCUPATO	180096	860	35	301	A/2
17	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	5	A	2	OCCUPATO	180096	860	35	309	A/2
18	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	9	A	S1	OCCUPATO	180096	860	35	318	C/2
19	CMA	VIA DI TORPO, 31 - UDINE - FRIULI VENEZIA GIULIA			S1-T-1	LIBERO	8679	33	139	43	A/10
20	FED.CMA	VIA F. DE SANCTIS, 9 - ROMA - LAZIO			2	OCCUPATO	IMMOBILE NON CENSITO MA DENUNCIATO				
21	FED.CMA	VIA F. DE SANCTIS, 9 - ROMA - LAZIO			3	OCCUPATO	CCN PROT. N. 47567 DEL 30/06/77				
22	CMA	G. MATTEOTTI, 105 18100 IMPERIA LIGURIA IMPERIA	5		2	LIBERO	8581	PM/M	831	6	A/10
23	CMA	VIALE MATTEOTTI, 35 - PISTOIA - TOSCANA			T-1	OCCUPATO	17416	204	408	16	A/10
24	CMC	TORRIONE, 113 - SALERNO - CAMPANIA			3	OCCUPATO	19343	69	78	6	A/2
25	CMC	VIA DELLE PORTE NUOVE, 74 - FIRENZE - TOSCANA			2	LIBERO	74348	74	191	12	A/10
26	CMC	VIA DIAZ, 2 - LATINA - LAZIO			2	OCCUPATO	4630	143	85	4	A/2
27	CMC	VIA DIAZ, 2 - LATINA - LAZIO			3	OCCUPATO	4630	143	85	5	A/2
28	CMC	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 44 - CHIETI - ABRUZZI			5	LIBERO	4434	27	285	18	A/10
29	CMC	VIA MAZZINI, 35 - FORLÌ - EMILIA ROMAGNA			1	LIBERO	12349	179	46	30	A/10
30	CMC	VIA S. CHIARA D'ACQUILI, 23 - L'AQUILA - ABRUZZI			L-S1	LIBERO	meest	100	1261	8	A/2

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

n.	Esce	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.T.	Partita	Foglio	Numero	Sub	Cat.
71	CMC	VIA S. CHIARA D'ACQUILI, 23 - L'AQUILA - ABRUZZI			T	LIBERO	17665	100	2561	6	C/5
72	CMC	VIA SPERONI, 5 - VARESE - LOMBARDIA			T	LIBERO	17665	29	7941	3	C/1
73	CMC	VIA SPERONI, 5 - VARESE - LOMBARDIA			T-51	LIBERO	17665	39	7941	4	A/9
74	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 17 - MASSA CARRARA - TOSCANA			T-1-15	OCCUPATO	8632	10	14	33	A/10
75	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 22 - MASSA CARRARA - TOSCANA			1	OCCUPATO	8632	10	14	33	A/10
76	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 22 - MASSA CARRARA - TOSCANA			1	OCCUPATO	8632	10	14	34	A/10
77	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 6 - MASSA CARRARA - TOSCANA			1	OCCUPATO	8632	10	14	16	A/10
78	CMCD	PIAZZA S. FRANCESCO - PENNE/PE - ABRUZZI			1	OCCUPATO	1214	72	49	7	A/2
79	CMCD	S. FRANCESCO DA PAOLA, 31 - TORINO - PIEMONTE			5/T-1/2	OCCUPATO	128643	192	182	1	B/5
80	CMCD	S. FRANCESCO DA PAOLA, 31 - TORINO - PIEMONTE			1	OCCUPATO	128643	192	182	2	A/10
81	CMCD	S. FRANCESCO DA PAOLA, 31 - TORINO - PIEMONTE			4	OCCUPATO	128643	192	182	3	A/10
82	CMCD	S. FRANCESCO DA PAOLA, 31 - TORINO - PIEMONTE			4	OCCUPATO	128643	192	182	4	A/10
83	CMCD	S. FRANCESCO DA PAOLA, 31 - TORINO - PIEMONTE			5	OCCUPATO	128643	192	182	5	A/2
84	CMCD	S. FRANCESCO DA PAOLA, 31 - TORINO - PIEMONTE			5	OCCUPATO	128643	192	182	6	A/2
85	CMCD	S. FRANCESCO DA PAOLA, 31 - TORINO - PIEMONTE			S-1	OCCUPATO	128643	192	182	7	C/5
86	CMCD	VIA C. BATTISTI, 72 - CASERTA - CAMPANIA			T	OCCUPATO	10930	21	277	4	A/4
87	CMCD	VIA CAMPANIA, 6/2 - PESCARA - ABRUZZI			T	LIBERO	10930	21	277	6	A/10
88	CMCD	VIA CAMPANIA, 6/2 - PESCARA - ABRUZZI			1	LIBERO	10930	21	277	7	A/10
89	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 1/C - ROMA - LAZIO				OCCUPATO	284015	196	42	33	C/6
90	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 5 - ROMA - LAZIO			T	OCCUPATO	284015	196	42	29	A/10
91	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 6 - ROMA - LAZIO			1	OCCUPATO	284015	196	42	30	A/10
92	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 6 - ROMA - LAZIO			2	OCCUPATO	284015	196	42	31	A/10
93	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 6 - ROMA - LAZIO			3	OCCUPATO	284015	196	42	32	A/10
94	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 6 - ROMA - LAZIO			4	OCCUPATO	284015	196	42	33	A/10
95	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 6 - ROMA - LAZIO			5	OCCUPATO	284015	196	42	34	A/10
96	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI, 6/4 - ROMA - LAZIO				OCCUPATO	284015	196	42	73	A/2
97	CMCD	VIA MADONNA DEGLI ANGELI - CHIETI - ABRUZZI			T-3	LIBERO	4456	79	385	26	A/10
98	CMCD	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 176 - CHIETI - ABRUZZI			T	LIBERO	4456	79	385	51	C/6
99	CMCD	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 46 - CHIETI - ABRUZZI			2	LIBERO	4456	79	385	75	B/2
100	ENLC	DELLA SALUTE, 34 - 40100 BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA BOLOGNA			TERRENO Sup. 1.55.81 compi. Imm.re-MC. 26.058	OCCUPATO	N.C.T. 30581	18	122	44-67-68-69-70-71-72-73-74-80-81-82-	assonativo terreno
101	ENLC	VIA S. AGNESE (della salute), 34 - BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA				OCCUPATO	14934	18	122	44-67-68-69-70-71-72-73-74-80-81-82-	B/1

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.L.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
62	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.54 - ROMA -LAZIO	18		1	LIBERO	196888	796	38	551	A/10
63	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.54 - ROMA -LAZIO	7		BOX	LIBERO	196888	796	38	37	C/6
64	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.54 - ROMA -LAZIO	1/A		S1	OCCUPATO	196888	796	38	30	A/4
65	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.54 - ROMA -LAZIO	3		S1(CANT.2)	OCCUPATO	196888	796	38	504	C/2
66	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.54 - ROMA -LAZIO	3		S1 (BOX)	OCCUPATO	196888	796	38	36	C/6
67	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.54 - ROMA -LAZIO	6		S1 (BOX)	OCCUPATO	196888	796	38	33	C/6
68	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	1		S1	OCCUPATO	presentata variazione catastale prot. n. 5326/86				
69	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	1		S1	OCCUPATO	presentata variazione catastale prot. n. 5324/86				
70	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	5		2	OCCUPATO	196888	796	38	42	A/2
71	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	26		4-S1	OCCUPATO	196888	796	38	51	A/2
72	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	34		7	OCCUPATO	196888	796	38	545	A/2
73	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	5		S1(CANT. W)	OCCUPATO	196888	796	38	506	C/2
74	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	2		BOX	OCCUPATO	196888	796	38	70	C/6
75	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI.60 - ROMA -LAZIO	19		2	LIBERO	196888	796	38	552	A/10
76	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.5 -ROMA- LAZIO	D		T-5	LIBERO	276822	799	118	16	A/2
77	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.5 -ROMA- LAZIO	3	B	1-5	OCCUPATO	276822	799	118	120	A/2
78	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.5 -ROMA- LAZIO	4	A	2-5	OCCUPATO	276822	799	118	10	A/2
79	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.5 -ROMA- LAZIO	8	A	3-5	OCCUPATO	276822	799	118	14	A/2
80	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.5 -ROMA- LAZIO	10	B	4-5	OCCUPATO	276822	799	118	27	A/2
81	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.5 -ROMA- LAZIO	10	A	4-5	OCCUPATO	276822	799	118	16	A/2
82	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.5 -ROMA- LAZIO	C		T-5	OCCUPATO	276822	799	118	5	A/2
83	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.25	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	527	C/6
84	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.26	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	528	C/6
85	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.28	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	530	C/6
86	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.10	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	513	C/6
87	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.12	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	514	C/6
88	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.17	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	534	C/6
89	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.2	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	509	C/6
90	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.21	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	523	C/6
91	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.24	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	526	C/6
92	ENPAO	PIAZZA MEUCCI.8-ROMA-LAZIO	P.A.27	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	535	C/6

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
93	ENPAO	PIAZZA MELUCCI, 8-ROMA-LAZIO	P.A.4	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	506	C/6
94	ENPAO	PIAZZA MELUCCI, 8-ROMA-LAZIO	P.A.8	D	S1	OCCUPATO	276512	799	118	510	C/5
95	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	4		S1/P.AU.	LIBERO	207232	796	23	508	C/6
96	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	5		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	509	C/6
97	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	6		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	510	C/6
98	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	7		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	511	C/6
99	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	8		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	512	C/6
100	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	9		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	513	C/6
101	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	10		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	514	C/6
102	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	11		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	515	C/6
103	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	12		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	516	C/6
104	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	13		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	517	C/6
105	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	16		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	520	C/6
106	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	17		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	521	C/6
107	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	18		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	522	C/6
108	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	19		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	523	C/6
109	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	20		S1/P.AU.	LIBERO	207232	796	23	524	C/6
110	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	21		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	525	C/6
111	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	23		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	527	C/6
112	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	24		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	528	C/6
113	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	25		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	529	C/6
114	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	14		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	518	C/6
115	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	15		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	519	C/6
116	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	MAG. C		S2	LIBERO	presentata variazione catastale prot. n. 4976 del 24/4/86				
117	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	MAG. A		S2	LIBERO	presentata variazione catastale prot. n. 4976 del 24/4/86				
118	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	MAG. B		S2	LIBERO DAGENNAD2 D03	presentata variazione catastale prot. n. 4976 del 24/4/86				
119	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	1		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	505	C/6
120	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	2		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	506	C/6
121	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	3		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	507	C/6
122	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO	22		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	526	C/6
123	ENPAO	VIA CRUTO, 16-ROMA-LAZIO			S1	OCCUPATO	207232	796	23-575		

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.L.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
124	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 21,78 mm. Locale garage	2	D	S1	OCCUPATO	207232	796	299	26	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	29	C/2
125	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 52,6 mm. Locale garage	1	D	S1	OCCUPATO	207232	796	299	25	A/10
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
126	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 56,75 mm. Locale garage	6	C	1	OCCUPATO	207232	796	300	3	A/10
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
127	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 55,39 mm. Locale garage	3/18	D	S1	OCCUPATO	207232	796	299	27	A/10
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
128	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 41,53 mm. Locale garage	9	D	2	OCCUPATO	207232	796	299	6	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
129	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 29,86 mm. Locale garage	11	D	3	OCCUPATO	207232	796	299	8	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
130	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 39,01 mm. Locale garage	19	C	4	OCCUPATO	207232	796	300	16	A/2
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
131	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	CENTRALE		S1/S2	OCCUPATO	207232	796	23	501	C/1
132	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	A	D	6	LIBERO	207232	796	299	507	C/2
133	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	B	D	6	OCCUPATO	207232	796	299	509	C/2
134	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	D	D	6	LIBERO	207232	796	299 (arrato 300 nel cat.)	29	C/2
135	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 32,77 mm. Locale garage	1	C	S1	OCCUPATO	207232	796	300	23	C/3
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
136	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 40,58mm. Locale garage	22	D	2	OCCUPATO	207232	796	299	18	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
137	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 23,79 mm. Locale garage	29	C	4	OCCUPATO	207232	796	300	17	A/2
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
138	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 39,01 mm. Locale garage	9	C	2	OCCUPATO	207232	796	300	6	A/2
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
139	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	C	D	6	LIBERO	207232	796	299 (arrato 300 nel cat.)	28	C/2
140	ENPAO	VIA FARFA,8 - ROMA - LAZIO	2	B	S1	OCCUPATO	295346	840	435	16	A/10
141	ENPAO	VIA FARFA,8 - ROMA - LAZIO	1	B	S1	OCCUPATO	295346	840	435/442	15	A/2
142	ENPAO	VIA FARFA,8 - ROMA - LAZIO	1	A	S1	OCCUPATO	295346	840	434/444	15	A/2
143	ENPAO	VIA FARFA,8 - ROMA - LAZIO	2	A	S1	LIBERO CA 23/05/2003	295346	840	434	16	A/2